



Istituto Istruzione Superiore "ARTEMISIA GENTILESCHI"
Via Sarteschi,1 - 54033 CARRARA - Tel.0585/75561 Fax 0585/74596
e-mail: mssi014009@istruzione.it - Cod.Mecc.MSIS014009- www.poloartisticogentileschi.gov.it

Prot. n. 5165 BL del 13/12/2013

**CONTRATTO DI CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DELLA PALESTRA**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

TRA

L'I.I.S. "A.Gentileschi" (C.F.82002170452) rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni [REDACTED]

E

La Società Sportiva "Dorando PIETRI" con sede legale in Carrara, Via Forma Alta,39 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Mirco FERRARI, di seguito chiamato Concessionario, [REDACTED]

PREMESSO

- Che l'art. 12 della Legge n. 517/1977 prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico;
- Che ai sensi dell'art. 50 del T.U. del Regolamento di Contabilità è in facoltà della scuola concedere a terzi l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici
- che la Società Sportiva "DORANDO PIETRI" ha richiesto la concessione in uso temporaneo e precario della PALESTRA del Liceo Artistico "A.Gentileschi" di Carrara, al di fuori dell'orario di servizio scolastico, per lo svolgimento delle proprie attività sportive per i giorni MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 19.30 alle ore 20.30
- che l'Associazione utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola
- che la Scuola ha concesso provvisoriamente, viste le precedenti esperienze e l'affidabilità della società, l'uso temporaneo e precario del palestra a partire dal 01 luglio 2013 (vedi nota prot. 2948/b2 del 05.07.2013) fino a delibera del Consiglio di Istituto che ha espresso parere favorevole in data 29.11.2013

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e essenziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La Scuola mette a disposizione del concessionario i locali ed i servizi sotto elencati:

- palestra sita in Via Sarteschi n.1 Carrara
- locali docce
- locale spogliatoi

La scuola conviene che le attività che il concessionario chiede di svolgere nei locali sopracitati siano compatibili con le attività scolastiche ed extra-scolastiche.

Art. 3 – Modalità di utilizzo dei locali

I locali di cui al precedente art. 2 saranno utilizzati dalla società Sportiva Dorando Pietri nel periodo che va dal **03.12.2013 al 30 giugno 2014** secondo le seguenti modalità: **Martedì e Giovedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30.**

Art. 4 – Corrispettivo

Il concessionario si impegna a versare una somma di **€. 6,00 all'ora** come contributo per l'uso dei locali e degli impianti. L'Istituto quantificherà il totale di spesa mensile e l'importo dovrà essere versato sul c/c postale n.12765541 intestato a I.I.S."Gentileschi" con causale "*Contributo spese funzionamento mese di...*" entro il giorno 30 di ogni mese.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna:

- a sollevare l'Istituto da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui si tratta;
- a risarcire l'Istituto di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature verificatisi in maniera inequivocabile in dipendenza dell'utilizzazione da parte della Società sportiva;
- ha rilasciare una dichiarazione liberatoria nei confronti dell'Istituto per eventuali infortuni agli utenti del concessionario;
- a provvedere con proprio personale e propri mezzi alla pulizia della palestra e degli spogliatoi messi a disposizione.

Art. 6 – Obblighi della scuola

La scuola si impegna ad effettuare giornalmente un'accurata verifica degli arredi e delle attrezzature utilizzate ed a contestare immediatamente per iscritto alla Società eventuali danneggiamenti. E' in facoltà della Società fare altrettanto prima dell'inizio delle attività facendone immediata comunicazione scritta all'Istituto.

Art. 7 - Danni

Le eventuali contestazioni saranno risolte, nella quantificazione del danno, da una commissione formata da un Esperto indicato dalla Scuola e da un Esperto indicato dalla Società e comunque il risarcimento del danno non potrà essere inferiore al valore inventariale del bene o alla spesa per il ripristino della struttura. La Commissione redigerà un verbale che sarà posto agli atti d'ufficio dei contraenti.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di un anno e non è rinnovabile.

Al termine della durata della presente convenzione, le chiavi dovranno essere restituite presso la Segreteria dell'Istituto.

Art. 9 – Risoluzione anticipata

L'Istituto si riserva di risolvere unilateralmente la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti quanto convenuto o lo richiedano esigenze didattiche attualmente non prevedibili, senza dover corrispondere alcun danno al concessionario.

Art. 10 – Spese contrattuali

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 642/1972. La spesa per un'eventuale registrazione è a carico della Società Sportiva.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia non risolta in via amichevole, si elegge il Foro dell'Avvocatura di Stato competente per territorio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda al Codice Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Carrara, 16.12.2013

Per la Società

IL RESPONSABILE

Enrico FERRARI



Per la Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni

